

## 1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai titoli e ai valori patrimoniali (di seguito denominati valori depositati) affidati nel quadro dei servizi di investimento dal cliente a PostFinance SA (di seguito denominata PostFinance) e registrati nel deposito. Esse disciplinano la custodia e la gestione dei predetti valori depositati, salvo accordi di diversa natura pattuiti nel quadro dei singoli servizi di investimento.

I servizi di investimento offerti da PostFinance sono illustrati dettagliatamente nelle rispettive descrizioni dei prodotti consultabili sul sito web [postfinance.ch](http://postfinance.ch).

Tutti i riferimenti alle persone si intendono validi per soggetti di entrambi i sessi ed eventualmente anche per le pluralità di soggetti.

## 2. Valori depositati

- 2.1 Nel deposito è possibile registrare in particolare titoli contabili da custodire nel deposito aperto.
- 2.2 La consegna di nuovi titoli viene effettuata elettronicamente. PostFinance non accetta e/o custodisce titoli materiali. Tali titoli possono essere eventualmente depositati e trasformati in titoli elettronici dietro pagamento, previo accordo con PostFinance.
- 2.3 PostFinance stabilisce i valori depositati ammessi e le possibilità di consegna per ciascun servizio d'investimento.
- 2.4 PostFinance può rifiutarsi di accettare valori depositati senza doverne indicare il motivo.
- 2.5 PostFinance può procedere alla liquidazione ovvero all'eliminazione contabile dei valori depositati in forza di disposizioni di legge e/o regolamentari nonché di altri legittimi interessi (ad es. sanzioni economiche).

## 3. Documenti cliente e notifiche

PostFinance conferma al cliente la consegna dei valori depositati. Per le restanti entrate in deposito, i conteggi delle transazioni valgono come attestazioni di ricevuta. Il cliente riceve periodicamente estratti fiscali e/o patrimoniali, in genere a cadenza annuale. Restano salve le disposizioni di legge e gli accordi specifici sui documenti cliente pattuiti nel quadro dei singoli servizi di investimento.

## 4. Obblighi di diligenza

- 4.1 PostFinance contabilizza, custodisce e gestisce i valori di deposito ottemperando ai suoi obblighi di diligenza abituali.
- 4.2 Il cliente prende atto che PostFinance è tenuta ad adempiere unicamente gli obblighi di una banca depositaria, vale a dire la custodia e la gestione tecnica dei valori depositati conformemente alle presenti condizioni. PostFinance ha l'obbligo di verificare gli ordini del cliente in termini di rischio, adeguatezza, estensione e frequenza solo laddove sia tenuta a farlo in forza di una disposizione di legge a riguardo o di un accordo supplementare pattuito a riguardo con il cliente.
- 4.3 Inoltre, PostFinance non ha alcun obbligo di sorveglianza, avvertimento, informazione, chiarimento o consulenza in relazione alla gestione del patrimonio del cliente da parte di procuratori, con riserva di disposizioni di legge o accordi con il cliente che prevedono altrimenti. Il cliente prende atto che un eventuale procuratore non è tenuto ad agire nel rispetto delle direttive d'investimento di PostFinance e quest'ultima non esercita alcuna influenza sulla scelta della strategia d'investimento da parte del procuratore. Si esclude qualsiasi responsabilità di PostFinance per danni derivanti dalla mancata diligenza del procuratore nel compiere gli atti di gestione patrimoniale.

## 5. Principi generali dell'esecuzione e dell'inoltro dell'ordine

L'esecuzione di ordini di compravendita di titoli si fa nel miglior interesse possibile del cliente. Informazioni più precise sono disponibili nel documento «Principi generali dell'esecuzione e dell'inoltro dell'ordine» di PostFinance su [postfinance.ch/informazioni-investimenti](http://postfinance.ch/informazioni-investimenti).

## 6. Depositi partner

Un deposito partner viene costituito a nome di due persone. Entrambi i partner possono integralmente disporre del deposito partner singolarmente. Il deposito partner può anche essere cancellato singolarmente da entrambi i partner, nel rispetto delle disposizioni per la disdetta applicabili. Per qualsivoglia pretesa derivante dal rapporto di deposito i partner rispondono solidalmente nei confronti di PostFinance.

## 7. Forma di custodia

- 7.1 PostFinance è autorizzata a far custodire presso terzi in Svizzera o all'estero i valori di deposito per conto e a rischio del cliente. PostFinance è autorizzata a custodire (e a far custodire) in base alla categoria i valori depositati, a trasmetterli a terzi per la custodia o a farli custodire presso un depositario centrale. Sono fatti salvi i valori depositati che devono essere custoditi separatamente per motivi particolari. In caso di subcustodia all'estero i valori depositati sono soggetti alle condizioni quadro e alle consuetudini giuridiche nel luogo di custodia. Ove il diritto estero applicabile renda difficile o impossibile la restituzione dei valori depositati custoditi all'estero o il trasferimento del ricavato della vendita, PostFinance ha l'obbligo di procurare al cliente il rispettivo diritto alla consegna ovvero al pagamento soltanto nel caso in cui tale diritto sussista e sia trasferibile.
- 7.2 Qualora l'intestazione al cliente sia inusuale o collegata a oneri inadeguati, PostFinance ha la facoltà di farsi intestare o far intestare a terzi i valori depositati, per conto e a rischio del cliente. Anche i titoli rimborsabili per estrazione possono essere custoditi collettivamente.
- 7.3 I valori depositati selezionati da un'estrazione (ad es. in seguito a emissione) vengono distribuiti da PostFinance tra i clienti nel quadro di un secondo sorteggio. A tal fine PostFinance si serve di un metodo che garantisce a tutti i clienti pari opportunità di considerazione come nella prima estrazione.

## 8. Gestione

- 8.1 PostFinance esegue gli atti di amministrazione abituali per il servizio d'investimento acquistato dal cliente, quali l'incasso di interessi maturati, dividendi e capitali rimborsabili, il controllo delle estrazioni, le disdette, le conversioni e i diritti d'opzione, ecc., senza che le sia conferito un ordine particolare da parte del cliente, e di norma esorta il cliente a prendere i provvedimenti che competono a lui stesso. PostFinance si basa sui consueti strumenti informativi del settore a sua disposizione.
- 8.2 Qualora PostFinance non possa gestire normalmente singoli valori depositati, lo comunica al cliente in modo idoneo. Per le azioni nominative senza cedole gli atti di amministrazione vengono eseguiti solo se l'indirizzo di recapito per i dividendi e i diritti d'opzione coincide con quello di PostFinance o di uno dei terzi da lei designati.
- 8.3 In presenza di una «corporate action» il cliente viene opportunamente informato. Salvo accordi diversi, il cliente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti volti a tutelare i diritti legati ai valori depositati. Essi comprendono, in particolare, la comunicazione di istruzioni per l'esecuzione di operazioni di conversione, l'esercizio o l'acquisto / la vendita di diritti d'opzione e l'esercizio di diritti di conversione. Qualora PostFinance non riceva istruzioni diverse dal cliente entro il termine fissato, i diritti d'opzione ed eventuali quantità parziali in altre operazioni (ad es. split, reverse split) vengono vendute. Su quei mercati in cui le informazioni in questione non sono facilmente accessibili (ad es. su alcune piazze borsistiche offline) PostFinance intraprende ogni sforzo ragionevole per tutelare gli interessi del cliente. PostFinance declina qualsiasi responsabilità in tale contesto, nei limiti consentiti dalla legge.
- 8.4 PostFinance può rifiutarsi di eseguire determinati ordini del cliente senza per questo doverne indicare il motivo.

## 9. Fornitura

La fornitura dei titoli contabili si definisce in base alle disposizioni della Legge federale sui titoli contabili. Ove consentito da PostFinance nel quadro del servizio di investimento fruito dal cliente, questo può richiedere in qualsiasi momento che i valori depositati vengano forniti dietro pagamento a un istituto finanziario a sua scelta, pur rispettando le scadenze abituali. I prezzi applicabili possono essere consultati su [postfinance.ch/informazioni-investimenti](http://postfinance.ch/informazioni-investimenti). Restano salve le disposizioni di legge, i diritti di pegno, ritenzione e altri diritti simili in capo a PostFinance nonché gli accordi specifici pattuiti nel quadro dei servizi d'investimento acquistati.

## 10. Prezzi e condizioni

I prezzi per l'acquisto, la vendita, la custodia e la gestione dei valori depositati sono determinati in base alle tariffe applicabili ai singoli servizi d'investimento. Una panoramica dei costi aggiornata è reperibile sul sito web [postfinance.ch/informazioni-investimenti](http://postfinance.ch/informazioni-investimenti).

### 11. Indennità di terzi

Il cliente prende atto e acconsente al fatto che PostFinance, nel quadro della sua attività commerciale e della sua relazione commerciale con il cliente, possa ricevere indennità da parte di terzi (ad es. indennità di distribuzione, commissioni di mantenimento o provvigioni per conclusione, sconti o altre agevolazioni). Il cliente acconsente al fatto che PostFinance tratti tali indennità per i singoli servizi d'investimento a titolo di corrispettivo supplementare per le prestazioni di vendita erogate e rinuncia espressamente alla loro riscossione. Informazioni dettagliate sulle indennità si trovano nelle rispettive descrizioni prodotto dei servizi d'investimento in questione. Le indennità possono variare continuamente. Le panoramiche attuali sono disponibili su [postfinance.ch/informazioni-investimenti](http://postfinance.ch/informazioni-investimenti).

### 12. Obblighi di notifica

Il cliente è responsabile in prima persona di adempiere eventuali obblighi di notifica nei confronti di società, borse e autorità. PostFinance non è tenuta ad avvertire il cliente dei suoi obblighi di notifica. PostFinance ha il diritto di non eseguire, in tutto o in parte, quegli atti d'amministrazione per i valori depositati che comportano obblighi di notifica per PostFinance, dandone comunque comunicazione al cliente.

### 13. Segreto postale e segreto bancario; divulgazione

PostFinance è vincolata agli obblighi di segretezza previsti dalla legge (come ad esempio il segreto postale e il segreto bancario). Tuttavia il cliente prende atto e acconsente al fatto che:

- in caso di transazioni legate a titoli esteri, PostFinance possa essere tenuta a divulgare i suoi dati (in particolare nome, documenti d'identità, indirizzo e numero del conto e/o International Bank Account Number [IBAN]) alle banche interessate, ai gestori dei sistemi di traffico dei pagamenti e di comunicazione in Svizzera e all'estero (ad es. Swiss Interbank Clearing [SIC] o Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication [SWIFT]) nonché ai beneficiari; con l'acquisto di un titolo il cliente autorizza espressamente PostFinance a divulgare i relativi dati e alla trasmissione d'informazioni che ne consegue;
- in caso di transazioni interne o transfrontaliere nel traffico dei titoli nonché in caso di altre transazioni ad esso legate, che vengono ad es. effettuate tramite SIC/SWIFT, PostFinance possa essere tenuta a divulgare il nome, i documenti d'identità, l'indirizzo e il numero IBAN, il numero di conto e/o il numero di deposito del cliente, del titolare del deposito beneficiario finale, del titolare dei titoli, dell'azionista registrato o di altre parti coinvolte nella transazione alle banche svizzere o estere, ai depositari centrali di titoli e ai gestori dei sistemi interessati;
- in caso di investimenti effettuati all'estero, PostFinance possa essere tenuta, a seconda delle circostanze e a seconda delle disposizioni giuridiche del rispettivo paese, a divulgare dati quali il nome del cliente, del mandante e/o del depositante di titoli nonché altri dati (in particolare dati sull'avente diritto economico, documenti d'identità) alle autorità competenti, a enti di subcustodia o agli offerenti di prodotti.

### 14. Cessione e costituzione in pegno

Il cliente non può cedere a terzi né costituire in pegno i suoi valori depositati.

### 15. Giurisdizioni estere

I servizi d'investimento di PostFinance non possono essere fruiti da persone che a causa della loro cittadinanza, del loro luogo di residenza temporaneo oppure per altri motivi, sono soggette a giurisdizioni che vietano l'accesso a servizi di questo tipo o che ne vietano la distribuzione. Qualora il cliente violi le presenti disposizioni, PostFinance declina qualsiasi responsabilità. È possibile che determinati servizi di investimento, nonché la trasmissione della documentazione riguardante determinati servizi, non siano disponibili o siano vietati per persone non soggette alla giurisdizione svizzera.

### 16. U.S. Person

- 16.1 I clienti con obbligo fiscale negli USA ricevono da PostFinance lo stato di U.S. Person. PostFinance non offre servizi d'investimento a clienti con stato di U.S. Person, nemmeno qualora siano domiciliati in Svizzera.
- 16.2 Il cliente ha l'obbligo di informare PostFinance con almeno 30 giorni di anticipo riguardo a circostanze che abbiano come conseguenza una sua futura identificazione come U.S. Person (tramite Secure Message in e-finance o per iscritto, con lettera firmata).
- 16.3 Se acquisisce lo stato di U.S. Person, il cliente ha l'obbligo di disdire precedentemente i suoi servizi d'investimento.

16.4 Nel caso in cui il cliente si renda inadempiente rispetto agli obblighi di cui alle cifre 16.2 e 16.3, PostFinance può disdire i servizi d'investimento con effetto immediato (conformemente alle modalità di disdetta per i servizi d'investimento interessati). Qualora il cliente avesse precedentemente negato il proprio consenso alla notifica alle rispettive autorità fiscali, PostFinance tratterà le tasse straniere eventualmente applicabili.

### 17. Trasferimento del domicilio all'estero

- 17.1 PostFinance non offre servizi di investimento a persone domiciliate all'estero. Il cliente ha l'obbligo di informare PostFinance con almeno 30 giorni di anticipo in merito a un trasferimento del domicilio all'estero (tramite Secure Message in e-finance o per iscritto, con lettera firmata).
- 17.2 Se trasferisce il suo domicilio all'estero, il cliente ha l'obbligo di prima disdire i suoi servizi d'investimento.
- 17.3 Nel caso in cui il cliente si renda inadempiente rispetto agli obblighi di cui alle cifre 17.1 e 17.2, PostFinance può disdire i servizi d'investimento con effetto immediato (conformemente alle modalità di disdetta per i servizi d'investimento interessati). Qualora il cliente avesse precedentemente negato il proprio consenso alla notifica alle rispettive autorità fiscali, PostFinance tratterà le tasse straniere eventualmente applicabili.
- 17.4 PostFinance ha la facoltà di addebitare al cliente gli oneri amministrativi derivanti dal calcolo, dal pagamento e/o dalla notifica di imposte eventualmente applicabili. I prezzi applicabili possono essere consultati nel prezzario su [postfinance.ch/informazioni-investimenti](http://postfinance.ch/informazioni-investimenti).

### 18. Conseguenze fiscali

- 18.1 PostFinance non fornisce alcuna consulenza fiscale. Spetta al cliente informarsi sulle conseguenze fiscali relative ai servizi d'investimento e alle connesse transazioni in titoli nonché alla chiusura dell'investimento e adempiere gli obblighi di dichiarazione fiscale che ne risultano.
- 18.2 PostFinance applica le aliquote ridotte per l'imposta alla fonte previste dall'accordo sulla doppia imposizione fiscale concluso dalla Svizzera con altri paesi. Il cliente non può rinunciare alla tassazione ridotta prevista nei corrispondenti accordi sulla doppia imposizione fiscale.
- 18.3 Il cliente prende atto che, al suo decesso, i suoi eredi potrebbero essere in determinate circostanze soggetti all'obbligo fiscale e di dichiarazione negli Stati Uniti. Ciò vale in modo particolare per investimenti in titoli statunitensi, a prescindere dal domicilio e dalla nazionalità del cliente. In questi casi, PostFinance non si fa carico del ruolo di «statutory executor» e non si assume dunque alcun obbligo di comunicazione o dichiarazione nei confronti delle autorità americane competenti.

### 19. Procedura in caso di assenza di contatti e mancata rivendicazione

PostFinance si attiene alle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri relative al trattamento degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati. Informazioni più dettagliate su come PostFinance gestisce questi valori patrimoniali sono disponibili su [postfinance.ch](http://postfinance.ch).

### 20. Blocco

- 20.1 Il cliente può richiedere il blocco del suo deposito. In mancanza di altre istruzioni, gli ordini che ha trasmesso fino al momento del blocco vengono tuttavia eseguiti. Le modalità del blocco sono stabilite da PostFinance.
- 20.2 PostFinance ha la facoltà di bloccare o limitare in qualsiasi momento il deposito e i conti ad esso connessi, senza indicazione dei motivi e senza preavviso, ad es. per necessità giuridiche o regolamentari, su disposizione delle autorità o per ragioni di sicurezza.

### 21. Durata contrattuale

- 21.1 Il contratto di deposito è stipulato a tempo indeterminato. Il contratto non si estingue in caso di decesso, revoca della capacità di agire o fallimento del cliente.
- 21.2 È costituito un deposito separato per ciascun servizio d'investimento. L'esistenza del deposito dipende dall'esistenza del rispettivo contratto di prodotto. Il deposito non può essere disdetto in maniera isolata, bensì occorre sopprimere il servizio d'investimento interessato determinando così la successiva soppressione del deposito corrispondente.

© PostFinance SA, settembre 2019